

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 354

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2004)

—————



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo in materia di pesca marittima

La presente relazione illustra i contenuti della proposta di decreto legislativo in materia di pesca marittima adeguata alle indicazioni concertate in sede di pre-Consiglio dei ministri del 23 marzo u.s..

La proposta è attuativa della legge 7 marzo 2003, n 38 (delega al governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste) per la parte concernente il mandato, di cui all'art. 1, comma 2, lettera v), di razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sull'attività di pesca, modificando a tal fine la legge n. 963/65.

Il presente decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica; ciò in quanto è sostanzialmente volto a razionalizzare le preesistenti norme sanzionatorie, preventive e deterrenti di attività irresponsabili di pesca marittima, nonché aggiornare la formulazione testuale della citata legge 963/65 per le disposizioni concernenti il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca.

Nel corrispondere al mandato della legge delega n. 38/03, il decreto proposto tiene conto degli indirizzi comunitari in materia di chiarezza e trasparenza delle funzioni di controllo e delle linee guida del Codice di condotta FAO per la pesca responsabile e dei correlati Piani d'azione per la lotta alla pesca IUU – Illegal, Unregulated and Unreported.

In tale ottica, si supera la sopravvenuta inadeguatezza della precedente disciplina della pesca marittima di cui alla citata legge 963/65, introducendo importanti novità per la razionalizzazione del quadro giuridico di riferimento per l'esercizio eco-compatibile della pesca marittima professionale e puntando più sulla validità delle azioni di prevenzione piuttosto che di inasprimento dell'azione repressiva. Di conseguenza si propone, a fronte di una depenalizzazione, una migliore identificazione delle fattispecie illecite associata all'elevazione delle sanzioni pecuniarie, nonché si forniscono, agli organi addetti al controllo, norme di immediata lettura ed applicazione.

Articolo 1 Finalità ed obiettivi

Previo riferimento esplicito alle finalità della legge 38/2003, si evidenzia il significato di attività di pesca marittima e si specifica che, oltre agli imprenditori ittici e ai pescatori le disposizioni recate dal d.lgs proposto, si applicano a tutti gli altri soggetti (tra l'altro non suscettibili di esaustiva elencazione, ma individuabili in base alle varie norme nazionali ed internazionali concernenti la responsabilità dello Stato italiano, quale Stato di bandiera e Stato costiero). Pertanto, attraverso un rimando agli strumenti internazionali, si vanno ad identificare tali soggetti. Si tratta ad esempio di persone fisiche che pescano anche per sport o diletto, autorità competenti, cittadini extracomunitari imbarcati su navi battenti bandiera italiana ecc.; ciò indipendentemente dalla zona di mare ove è svolta l'attività di pesca (mare territoriale, mare extraterritoriale, mare libero). Quanto sopra anche

in considerazione delle disposizioni comunitarie per le quali è venuta meno la riserva di pesca nel mare territoriale ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali.

Per quanto attiene la disciplina della pesca sportiva e subacquea il terzo comma rimanda al regolamento interministeriale di cui al successivo art. 14 (MIPAF – Ministero dei trasporti e delle infrastrutture - Ministero della giustizia, previa intesa con le Regioni) che darà le norme tecniche e di dettaglio funzionali all'attuazione del decreto proposto e che è destinato a sostituire il d.P.R. n.1639/68 (il quale, in conseguenza dell'abrogazione della legge 963/65, vede decadere il suo presupposto giuridico).

Articoli 2 e 3 Registro dei pescatori marittimi e Registro delle imprese di pesca

Tali registri sono già esistenti e funzionanti ai sensi della legge n. 963/65 e, quindi, gli artt. 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di uno 'svecchiamento' della formulazione delle precedenti disposizioni di legge, mantenendo il necessario obbligo di iscrizione per i pescatori marittimi e per gli imprenditori ittici presso i registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. Si rimanda al regolamento di cui al successivo art. 14 (MIPAF – Ministero dei trasporti e delle infrastrutture - Ministero della giustizia, previa intesa con le Regioni) la possibilità di semplificare le norme e le procedure per l'iscrizione.

Articolo 4 Licenza di pesca

In ottemperanza alle norme comunitarie si ribadisce che l'esercizio con navi da pesca professionale è subordinato alla licenza di pesca quale unico documento autorizzatorio, tra l'altro sanzionando al successivo art. 6 l'esercizio abusivo della pesca a fini professionali (cioè a scopo di lucro e/o a fini di commercializzazione del pescato – Codice di Condotta FAO, 1995)

Articolo 5 Equipaggio marittimo delle navi da pesca

Il dispositivo risponde alle esigenze di progressiva multietnicità del settore collegata alla posizione centrale in Mediterraneo dell'operatività della flotta italiana con conseguenti strette relazioni professionali e commerciali con gli altri Paesi rivieraschi. A tali scopi si consente una possibilità di equipaggio flessibile nella numerosità e composizione nel rispetto, per questioni di sicurezza, della già prevista autorizzazione preventiva delle autorità marittime competenti.

Articolo 6 Tutela delle risorse biologiche del mare

Il predetto articolo costituisce il fulcro del presente decreto legislativo introducendo importanti novità. In particolare si è proceduto a semplificare gli strumenti sanzionatori, riunendo tutte le fattispecie illecite in un unico articolo, dotando, pertanto, gli organi di controllo di un facile strumento di intervento. Si è proceduto, inoltre, a raddoppiare le sanzioni amministrative delle fattispecie depenalizzate con legge n. 381/88 e trasformare i reati minori (previsti dai precedenti artt. 24 e 25 della legge n. 963/65) in illeciti amministrativi. Ciò in quanto si è puntato maggiormente sull'effetto deterrente di una più puntuale e immediata identificazione delle violazioni e dell'incremento delle relative sanzioni pecuniarie.

In tale ottica di migliore efficacia dell'azione preventiva, con l'articolo in questione si è proceduto inoltre a:

- individuare sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili di violazione di regolamenti comunitari;
- inasprire la sanzione applicabile alla pesca non autorizzata del novellame e delle specie protette;
- vietare esplicitamente la detenzione a bordo di attrezzi non consentiti dalla licenza di pesca, risolvendo un lungo contenzioso sulla questione e adeguando la normativa alle pressanti richieste, espresse dagli organi addetti al controllo, di maggiore certezza delle fattispecie sanzionabili;

- introdurre il divieto di manomissione dei sistemi di localizzazione satellitare previsti da disposizioni comunitarie.
- applicare la sanzione anche nei casi di violazione degli obblighi da parte dell'armatore di presentazione delle dichiarazioni statistiche sul pescato.

Articolo 7 e 8 Sanzioni amministrative accessorie e disciplinari

Gli articoli 7 e 8 riproducono le classiche sanzioni accessorie quali la confisca del pescato, degli attrezzi e strumenti usati o detenuti in contrasto con le norme.

In particolare è stata introdotta al punto e) la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra cinque e dieci giorni per coloro che detengono, commercializzano o trasportano il novellame, fattispecie depenalizzata con il presente decreto. Con tale articolo si prevede, dunque, la chiusura temporanea degli esercizi commerciali (pescherie, ristoranti ecc.) che praticano attività di commercio irresponsabile, incentivando la pesca illegale. Ciò sempre nell'ottica di rafforzare i sistemi preventivi delle violazioni.

Articolo 9, 10 e 11 Organi preposti alla vigilanza sulla pesca, ecc.

Si dà chiarezza ai pescatori sugli organi preposti alle attività di controllo e vigilanza. Si riconferma l'attività delle Capitanerie di porto e del loro ruolo ispettivo istituzionale svolto con incessanza e adeguatezza anche con compiti di coordinamento (esplicati già ai sensi della legge n.963/65) verso le altre forze di polizia marittima che sono individuate esplicitamente nel personale della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. (Tale esplicitazione è stata richiesta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha, altresì, voluto che fosse specificato, nella disposizione, che le attività di vigilanza sulla pesca sono svolte dai predetti organi nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e degli ordinari stanziamenti di bilancio - osservazione recepita con l'aggiunta del comma 3 dell'art. 10).

Il decreto proposto riconferma, altresì, la validità, per il settore pesca, della preesistente disposizione in materia di ufficiali ed agenti giurati.

Articolo 12 Responsabilità civile

Si tratta del semplice aggiornamento dei testi preesistenti in materia.

Articolo 13 Autorità competente a ricevere il 'rapporto'

Individua nel Capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il 'rapporto' correlato all'accertamento delle violazioni delle norme del decreto in esame e norme implicitamente richiamate (es. regolamenti nazionali e comunitari).

Articolo 14 Disposizioni transitorie e abrogative

Si prevede l'adozione - entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del d.lgs e previa intesa con le Regioni - del necessario regolamento interministeriale (Ministero per le politiche agricole e forestali - Ministero dei trasporti e delle infrastrutture - Ministero della giustizia) recante le norme tecniche ed attuative. (In relazione alla richiesta del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione, è stato esplicitamente inserita la previsione dell'intesa preliminare con le Regioni).

Tale regolamento interministeriale è da adottarsi ai sensi della legge n. 400/88, art. 17, comma 3 e per il periodo transitorio si mantengono in vigore le disposizioni applicabili del d.P.R. 1639/68 destinato ad essere sostituito per effetto dell'abrogazione, di cui al comma 2 del medesimo art. 14, della legge 963/65 che ne costituisce il fondamento giuridico.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo in materia di pesca marittima

La proposta di decreto legislativo in materia di pesca marittima è attuativa della legge 7 marzo 2003, n. 38 (delega al governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste) per la parte concernente il mandato, di cui all'art. 1, comma 2, lettera v), di razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sull'attività di pesca, modificando a tal fine la legge n. 963/65.

Il presente decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Ciò in quanto, l'articolo 1 è definitorio dell'ambito di applicazione e della finalità della legge delega n. 38/03 che trova adempimento. Gli articoli 2 e 3 riguardano il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca già esistenti e funzionanti dal 1965 e che continueranno ad essere tenuti dalle autorità marittime nell'ambito delle proprie attività istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi delle dotazioni organiche. Si tratta, quindi, solo di un aggiornamento della formulazione testuale delle pertinenti disposizioni della citata legge 963/65.

L'articolo 4 è privo di oneri finanziari in quanto stabilisce l'obbligo della licenza di pesca per l'esercizio professionale della stessa (tale obbligo consente la continuità delle entrate derivanti dalla esistente tassa di concessione governativa connessa al rilascio e al rinnovo della licenza di pesca).

L'articolo 5 consente l'imbarco di marittimi extracomunitari aggiuntivi, esplicitando il testo di una norma già esistente e vigente del Codice della Navigazione. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche gli artt. 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché sono volti a razionalizzare le preesistenti norme sanzionatorie, preventive e deterrenti di attività irresponsabili di pesca marittima.

Gli articoli 9 e 10 individuano gli organi preposti alla vigilanza sulla pesca marittima e si specifica (al comma 3 dell'art. 10) che tale attività è esercitata nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Anche gli articoli successivi non comportano nuovi o maggiori oneri, come si evince dagli stessi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

Sommario

Articolo 1 *Finalità e obiettivi*

Articolo 2 *Registro dei pescatori marittimi*

Articolo 3 *Registro delle imprese di pesca*

Articolo 4 *Licenza di pesca*

Articolo 5 *Equipaggio marittimo delle navi da pesca*

Articolo 6 *Tutela delle risorse biologiche del mare, divieti e sanzioni*

Articolo 7 *Sanzioni amministrative accessorie*

Articolo 8 *Sanzioni disciplinari*

Articolo 9 *Vigilanza sulla pesca*

Articolo 10 *Persone incaricate della vigilanza*

Articolo 11 *Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito*

Articolo 12 *Responsabilità civile*

Articolo 13 *Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981*

Articolo 14 *Disposizioni transitorie*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso il

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi e di sicurezza alimentare.

2. La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 14.

Art. 2

(Registro dei pescatori marittimi)

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

(Registro delle imprese di pesca)

1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
2. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4

(Licenza di pesca)

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Art. 5

(Equipaggio marittimo delle navi da pesca)

1. Il terzo comma dell'articolo 318 del Codice della navigazione così come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

“3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.”.

2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 14.

Art. 6

(Tutela delle risorse biologiche del mare, divieti e sanzioni)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche del mare, è fatto divieto di:

- a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nazionali e comunitari, da decreti e ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare, commercializzare e somministrare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti nazionali e comunitari, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro;
- b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti nazionali e comunitari o non autorizzati dalla licenza di pesca, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commercializzare il prodotto di tale pesca. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro;
- c) detenere a bordo attrezzi o strumenti non consentiti dalla licenza di pesca nonché manomettere i sistemi di localizzazione satellitare. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro;
- d) pescare, detenere, trasportare, commercializzare e somministrare il novellame di qualunque specie marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio del ciclo biologico, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro. Tale divieto e la relativa sanzione non si applicano al novellame proveniente da impianti di acquacoltura e destinato all'allevamento o al ripopolamento;
- e) danneggiare le risorse biologiche del mare con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare, commercializzare e somministrare pesci ed altri organismi acquatici così danneggiati. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentaseimila euro;
- f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca o di acquacoltura, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro;
- g) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Chiunque violi tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano alla pesca scientifica e alle altre attività espressamente autorizzate in via temporanea o sperimentale.

3. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro chiunque eserciti la pesca marittima professionale con nave sprovvista di licenza di pesca o senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro chi violi le disposizioni in materia di pesca sportiva.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro chiunque ceda o affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a minore di anni sedici, qualora questi ne faccia uso per pesca subacquea ad esso interdetta con tali attrezzi.

7. È punita con la sospensione della licenza di pesca da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni la mancata presentazione, alle autorità marittime, da parte dell'armatore, delle dichiarazioni statistiche, obbligatorie in base alle norme comunitarie, concernenti l'attività di pesca.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a novemila euro chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dall'articolo 11.

9. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di gestione della pesca marittima e le relative norme nazionali attuative, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono determinate le disposizioni amministrative finalizzate alla tutela delle risorse biologiche del mare.

Art. 7

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Alle violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 6, comma 1;
- b) la confisca degli attrezzi da pesca, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti in contrasto con le norme stabilite dal presente decreto legislativo, ad esclusione della nave da pesca;
- c) l'obbligo di ripristino, entro un termine prestabilito, delle zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
- d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stata commessa la violazione contestata. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante, diverso da quello con il quale fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in uguale misura ad entrambi;

- e) la sospensione dell'attività per un periodo da cinque a dieci giorni per la violazione della lettera d) dell'articolo 6, da parte degli esercenti attività commerciali.

Art. 8

(Sanzioni disciplinari)

1. Le infrazioni al presente decreto commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 9

(Vigilanza sulla pesca)

1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina l'attività di cui al comma 1.

Art. 10

(Persone incaricate della vigilanza)

1. Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti ittici e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare degli organi centrali e periferici, nonché agli altri soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 9, della vigilanza, al personale della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato. **Restano ferme le competenze del Ministero della difesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979.**
2. Alle persone di cui al comma 2, ed in particolare ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo ed alla vigilanza è riconosciuta, qualora già ad esse non competeva, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale.
3. Gli organi preposti alla vigilanza sulla pesca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9 svolgono la relativa attività nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 11

(Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito)

1. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito, di vendita e di somministrazione, nonché i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme in materia di pesca, sicurezza **della navigazione** e sicurezza alimentare.

Art. 12

(Responsabilità civile)

1. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 13

(Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Capo del compartimento marittimo.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e abrogative)

1. Previa intesa con le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento interministeriale, di concerto tra i Ministri delle politiche agricole e forestali, **dell'ambiente e della tutela del territorio**, delle infrastrutture e dei trasporti, **della difesa** e della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni applicabili del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.